

UNET  
C/O TRIB. FIRENZA

Biglietto di Cancelleria

N. 270/10 VOLONTARIA  
N. SENT. 9/10

*Copia*

**TRIBUNALE DI RAVENNA  
CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE**


**AVVISO DI DEPOSITO DI SENTENZA CIVILE**

*Per i motivi e provvedimenti alle relative parti -*  
(art.133 c.p.c.)

Il Cancelliere del suddetto Tribunale:

avvisa

i sigg.:

- 1) AVV. Mares MINOCCARICI e AVV. G. FIORENTINI proc. 
- contro  
- 2) ~~AVV.~~  proc. 

che il giorno 25-11-10 è stata depositata in questa Cancelleria la sentenza pronunciata da questo Tribunale nella causa civile fra le parti sopra indicate.

**DISPOSITIVO DELLA SENTENZA**

Vedi allegato.

Ravenna, 25 NOV. 2010



IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. 3 / 2010  
RCC 272 / 2010  
c.c.n. 2275  
REP. N° 1500

Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio composto da:

Dott. Alfredo Giani Presidente

Dott. Antonella Allegra Giudice

Dott. Annarita Donofrio Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso per adozione di persona maggiore di età,

sentite le parti e visto il parere del PM. osserva quanto segue.

I ricorrenti, coniugi, appaiono legittimati all'adozione richiesta ai sensi dell'art. 291 e ss. c.c., dopo la verifica sulla convenienza dell'adozione in relazione al fatto che l'adottanda, alloggiata presso un orfanotrofio nel suo paese di origine, da circa undici anni è stata più volta ospitata dai ricorrenti nell'ambito dei programmi di scambio in atto tra Italia e Bielorussia per bambini abbandonati, ed ha quindi un evidente convenienza ex art. 312 c.c. ad un inserimento stabile nei termini di legge nel nucleo familiare richiedente al fine di abbandonare la situazione di difficoltà e abbandono dalla quale proviene.

Tutti gli interessati hanno manifestato in udienza il loro consenso.

I richiedenti allo stato non hanno figli, dopo la morte dell'unica figlia avvenuta nel 1989.

Circa invece i genitori dell'adottanda, questo Tribunale, verificata l'impossibilità di assumere il consenso della madre che risulta morta l'8.9.2002, in ordine al padre, per il quale la difesa non è riuscita a rintracciare un certificato di morte, ritiene che nel caso di specie ricorra la condizione prevista dall'art. 297 ultimo comma c.c. per l'impossibilità di assumere il suo consenso, lì dove da un lato la minore proviene da una struttura che ospita bambini orfani e rimasti senza tutela dei genitori e, dall'altro lato, l'adottanda ha dichiarato di non aver mai conosciuto il padre e di non essere riuscita, nonostante varie ricerche effettuate *in loco* anche con l'aiuto dei ricorrenti, a reperire notizie utili sul conto di colui che viene indicato come tale nei certificati in atti, pur avendo informalmente saputo che lo stesso sarebbe morto nel 1985, ancor prima della sua nascita, ragion per cui si potrebbe desumere che lo stesso sia stato indicato come padre per mero errore, solo perché probabilmente marito della madre.

Anche il PM ha concluso per la pronuncia dell'adozione.

P.Q.M.

Dichiara l'adozione di [REDACTED] nata a Pinsk, regione di Brest, Repubblica di Belarus il 13.2.1992, iscritta nel registro degli atti di nascita il 18.2.1992 al n° 233 da

parte dei coniugi richiedenti [redacted] nato a Ravenna il 5.11.1940 e [redacted] nata a Ravenna il 1.5.1941;

dispone che l'adottata assuma il cognome del padre adottante e lo anteponga al proprio;  
ordina le dovute trascrizioni ed annotazioni di legge ad opera degli uffici competenti.

Manda la cancelleria.

Così deciso in Ravenna il 12.11.2010

Il Giudice estensore

Dott. Annalisa Donofrio




IL CANCELLIERE - CI  
Palmino Gasdia



Il Presidente

dott. Alfredo Giani



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 25 NOV. 2010

IL CANCELLIERE - CI  
Palmino Gasdia



